Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 13 DICEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Montecatini », 6 % serie ordinaria trentennali e 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1975.

(10660)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980 (dalla serie 1ª/1980 alla serie 20ª/1980), emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 e al decreto ministeriale 1° dicembre 1970. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 20 novembre 1975; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(8921)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 26 novembre 1975; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(8920)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 92: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nell'OTTAVA estrazione eseguita il 1° dicembre 1975; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(9095)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1975, n. **621**.

Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza di L. 3000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica intaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 novembre 1975, n. **622**.

Aumento del limite di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali medici della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario della Marina militare è di 32 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 novembre 1975, n. **623**.

Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 novembre 1975, n. **624**.

Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata al 1° gennaio 1973.

Art. 2.

La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI — FORLANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 dicembre 1975, n. **625**.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita una commissione di inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi, comunque percepiti, di attività, di quiescenza e di previdenza, dell'impiego nei settori pubblici, anche in relazione con quelli dell'impiego nei settori privati.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali, delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle società a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle società collegate, delle aziende e società private, delle università e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste.

La commissione acquisirà inoltre gli elementi relativi alle materie indicate nell'articolo 1 che ad essa perverranno da parte degli organi statali non compresi nel primo comma, la cui gestione venga effettuata con fondi comunque a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

La commissione è composta di undici senatori e di undici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

La commissione elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti.

Art. 4.

La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

La commissione d'inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Art. 6.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessari.

Art. 7.

La commissione può avvalersi di istituti ed enti pubblici nonchè di esperti da scegliersi tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, docenti universitari, studiosi e professionisti specializzati.

Art. 8.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975.

Sostituzione di un componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948 con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1973, con il quale il prefetto dott. Angelo Vitarelli venne nominato, a decorrere dal 25 luglio 1973, componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1973, con il quale il prefetto dott. Vincenzo Masella venne nominato, a decorrere dal 25 luglio 1973, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dott. Vincenzo Masella in sostituzione del prefetto dott. Angelo Vitarelli, destinato ad altro incarico;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto dott. Vincenzo Masella cessa, a far tempo dal 10 luglio 1975, dall'incarico di componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il prefetto dott. Vincenzo Masella è nominato componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Angelo Vitarelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 184

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1975, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, relativo alla dichiarazione della eccezionalità del terremoto dell'1 e 2 dicembre 1974, nonchè alla delimitazione di zone agrarie colpite dalla medesima calamità per l'attuazione degli interventi ex art. 4 della ripetuta legge n. 364;

Considerate le nuove proposte della regione Umbria e la relazione tecnica allegata, dalla quale risulta la omissione, dalle precedenti segnalazioni, per successiva accertabilità dei danni di alcune zone agrarie della provincia di Perugia, direttamente colpite dal cennato avverso evento;

Decreta:

Ad integrazione del disposto contenuto nel decreto interministeriale 27 febbraio 1975, citato in epigrafe, si delimitano le seguenti altre zone territoriali della sottoindicata provincia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Perugia - terremoto dei giorni 1 e 2 dicembre 1974:

comuni di Poggiodomo e S. Anatolia di Narco, entrambi per l'intero territorio comunale;

comune di Sellano per l'intero territorio comunale con esclusione delle località Sellano Capoluogo, Sterpare, Montaldo, San Martino, Colle, Postignano, Pupaggi, Opagni, Fonni, Monte Santo, Piaggia, Civitella, Renaro, Petrognano, Cesaggi, Setri, Peneggi, già delimitate con il precedente decreto interministeriale 27 febbraio 1975;

comune di Preci per l'intero territorio comunale con esclusione delle località Belforte Alto, Belforte Basso, Poggio di Croce, Montebufo, Collazzoni, già delimitate con il precedente decreto interministeriale 27 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(10626)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mida - Materiali italiani di attrito, in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Mida - Materiali italiani di attrito di Ascoli Piceno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mida - Materiali italiani di attrito di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT - CATTIN

(10858)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto reale 13 ottobre 1910, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1911, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Rovigo;

Ritenuto che il « canale Po Brondolo » ha attitudine ad usi di pubblico generale interesse e che occorre inscriverlo in uno schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rovigo;

che, pertanto, è da disporre la pubblicazione di detto schema di elenco ai fini di legge;

Sentita la regione Veneto che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della proposta di iscrizione fra le acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Rovigo del canale Po Brondolo, giusta delibera consiliare 12 dicembre 1974, n. 163;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, viene pubblicato l'allegato schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Rovigo.

Il presente decreto e l'allegato schema di elenco saranno altresì pubblicati nei modi indicati nell'art. 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dello schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Rovigo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

SCHEMA DEL PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
83	Canale Po Brondolo	Po di Levante	Loreo e Rosolina	Tutto il suo corso dalla conca di Cavanella d'Adige in destra al Po di Levante	I lavori di apertura del nuovo canale sono iniziati nel 1916 e terminati nel 1917

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1950 con il quale il dott. Mario Palestini è stato nominato componente supplente del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 109298 del 21 ottobre 1975 con la quale si designa, in sostituzione del predetto dott. Mario Palestini, collocato a riposo, il dott. Domenico Milella;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno al collegio dei revisori del fondo stesso, del componente supplente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Domenico Milella, direttore di sezione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominato componente supplente del collegio dei revisori del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in sostituzione del dott. Mario Palestini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, n. 500;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10985)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Liquichimica Ferrandina S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Liquichimica Ferrandina S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 72.446 di cui al mod. *B*-Import n. 6105858 rilasciato in data 2 febbraio 1970 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di autoclave di origine R.F. Germania e provenienza R.F. di Germania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 24 maggio 1971 con un ritardo, quindi, di quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 470015 del 2 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 febbraio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le presenti contestazioni tecniche in sede di approntamento di macchinari, non trovano riscontro probatorio agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Liquichimica Ferrandina S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5% di D.M. 72.446 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10697)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, ha effettuato un pagamento anticipato di FB. 551.658 di cui al mod. *B*-Import n. 2912752 rilasciato in data 25 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Forlì per l'importazione di n. 166 sacchi di caffè di origine e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 26 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 321033 del 17 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non esiste agli atti alcun elemento probante delle affermazioni della ditta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì nella misura del 5% di FB. 551.658 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bellotti Legnami S.p.a., in Cermenate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bellotti Legnami S.p.a., in Cermenate (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 197.702,90 di cui al mod. *B*-Import numero 3637348 rilasciato in data 5 ottobre 1973 dalla Banca popolare di Novara-Cantù per l'importazione di centotredici tronchi di legno trop. di origine Gabon e provenienza Gabon;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalle dogane di Ventimiglia e Novara il 13 dicembre 1973-27 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, dai trentanove ai centoquindici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 240528 dell'8 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le affermazioni della ditta per giustificare il ritardo non sono corroborate da elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bellotti Legnami S.p.a., in Cermenate (Como), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara-Cantù nella misura del 5% di F.F. 197.702,90 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10700)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.430,94 di cui al mod. *B*-Import n. 3587102 rilasciato in data 11 luglio 1975 dalla Banca mercantile di Firenze per l'importazione di accessori fotografici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 4 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di venticinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 309870 del 17 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla concomitante chiusura per ferie degli uffici della ditta, e pertanto giustificata con argomentazioni non valide ai fini dell'esemente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a., in

Firenze, mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze nella misura del 5 % di $ 13.430,94 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10701)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc.P. 842.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3319550 rilasciato in data 30 dicembre 1974 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di filetti di sgombro di origine Portogallo e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 21 marzo-7 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di ventuno e trentotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 494409 del 16 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le argomentazioni addotte non trovano riscontro probante agli atti, ed in considerazione anche del fatto che la contestazione sollevata a suo tempo non risulta aver avuto alcun seguito concreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5% di Esc.P. 842.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10699)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pinci Caffè S.n.c., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pinci Caffè S.n.c., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 17.874 di cui al mod. *B*-Import n. 3697225 rilasciato in data 1° febbraio 1974 dal Banco di Roma, in Roma, per l'importazione di caffè di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 12 marzo-2 aprile 1974 con un ritardo, quindi, dai nove ai trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse

al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 705310 del 23 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 luglio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto nessun elemento probatorio a sostegno è addotto sul ritardo. Per quanto riguarda la nave vettrice essa è giunta in porto nei termini di validità dell'impegno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pinci Caffè S.n.c., in Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di $ 17.874 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10702)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Dorico Marca « Lola » S.p.a., in Falconara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Dorico Marca « Lola » S.p.a., con sede in Falconara (Ancona), con effetto dal 26 agosto 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Dorico Marca « Lola » S.p.a., con sede in Falconara (Ancona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10853)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto sud, in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marzotto sud, con sede in Salerno, con effetto dal 3 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto sud, con sede in Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1975, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore tessile operanti in provincia di Vicenza, con effetto dal 24 giugno 1974;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali settore tessile operanti in provincia di Vicenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10852)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° ottobre 1975 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Ulla Annika Lindgren-Pozzi, vice console onorario di Svezia a Firenze.

(10629)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975:

Castelli Pio, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Taggia, stesso distretto;

Marzi Antonio, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di San Remo, stesso distretto;

Di Martino Enrico, notaio residente nel comune di Frosinone, e trasferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani;

Cardarelli Antonio, notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Macerata.

(10998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata, a termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione 6 marzo 1973, integrata con deliberazione 8 luglio 1974, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(10448)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Follonica

Con decreto ministeriale 27 novembre 1975, la società cooperativa agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Follonica, in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Bernardino Cartoni in data 26 febbraio 1947, rep. n. 8442, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Plinio Cillerai.

(10893)

Scioglimento della società cooperativa di consumo Liviera - Società a r.l., in Liviera di Schio

Con decreto ministeriale 27 novembre 1975, la società cooperativa di consumo Liviera - Società a r.l., in Liviera di Schio (Vicenza), costituita per rogito dott. Angelo Benardelli in data 19 marzo 1950, rep. n. 2892, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Morelato.

(10894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università dell'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università dell'Aquila è vacante la cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10926)

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10927)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 28, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 7 giugno 1971 dal dott. Martinico Carlo per l'annullamento della decisione 22 dicembre 1970, n. 13523, della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Trapani e per l'annullamento della nomina conferita alla professoressa Tampone Santa per l'insegnamento di 12 ore settimanali di scienza e di informatica presso la scuola coordinata di Castelvetrano dell'istituto professionale per il commercio di Marsala.

(10862)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Ministro-presidente dell'A.I.M.A. in data 18 luglio 1975 ed annesso atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione cereali 1975-76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 luglio 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 2801/75 in data 29 ottobre 1975, recante deroga all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1492/71 del 13 luglio 1971 per quanto concerne la qualità del frumento duro che può essere preso in consegna dall'Organismo di intervento italiano nella campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 2802/75 in data 29 ottobre 1975 recante deroga all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1492/71 del 13 luglio 1971 per quanto riguarda il quantitativo minimo del frumento duro che può essere preso in consegna dall'Organismo di intervento italiano nella campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 2800/75 del 29 ottobre 1975 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1508/75 del 6 giugno 1975, che fissa per la campagna 1975-76 alcuni centri di com-

mercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi di intervento, istituendo nuovi centri di commercializzazione del frumento duro;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare all'atto disciplinare allegato al suindicato decreto del Ministro-presidente dell'A.I.M.A. 18 luglio 1975 le modificazioni derivanti dall'entrata in vigore dei citati regolamenti (CEE);

Nell'adunanza del 27 novembre 1975;

Ha deliberato:

1. — *Il testo del terzo comma dell'art.* 2 dell'atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975-76 annesso al decreto del Ministro-presidente dell'A.I.M.A. 18 luglio 1975, è sostituito dal testo seguente:

« essere offerti all'organismo di intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il grano turco e di 15 tonnellate metriche per il frumento duro ».

2. — Il testo del quart'ultimo comma dell'art. 2 del succitato atto disciplinare è sostituito dal seguente:

« la percentuale di chicchi bianconati non supera il 60 % ».

3. — La tabella *A*, allegata al precitato atto disciplinare, che indica, tra l'altro, i centri di commercializzazione del frumento duro per l'Italia, è integrata dai seguenti centri di commercializzazione del frumento duro e relativo prezzo di intervento:

Provincie	Centri di commercializzazione frumento duro	Prezzi intervento Lit./q.le
Ancona	Ancona	16.328,421
Ferrara	Ferrara	16.328,421
Forlì	Forlì	16.328,421
Pesaro	Pesaro	16.328,421
Rovigo	Rovigo	16.328,421

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(10925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 9 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683 —	683 —	683,15	683 —	683 —	682,95	682,90	683 —	683 —	683 —
Dollaro canadese . . .	675,35	675,35	675 —	675,35	675,24	675,30	675,50	675,35	675,35	675,35
Franco svizzero . .	259,52	259,52	259,70	259,52	259,57	259,50	259,30	259,52	259,52	259,50
Corona danese	111,46	111,46	111,50	111,46	111,40	111,45	111,46	111,46	111,46	111,45
Corona norvegese . . .	122,95	122,95	123 —	122,95	122,93	122,90	122,95	122,95	122,95	122,95
Corona svedese	154,94	154,94	154,90	154,94	154,99	154,95	154,98	154,94	154,94	154,90
Fiorino olandese . . .	254,05	254,05	254,30	254,05	254 —	254,10	253,92	254,05	254,05	254 —
Franco belga	17,281	17,281	17,30	17,281	17,260	17,28	17,2675	17,281	17,2810	17,25
Franco francese . .	153,30	153,30	153,50	153,30	153,28	153,30	153,40	153,30	153,30	153,30
Lira sterlina	1382,10	1382,10	1382,50	1382,10	1382,08	1382,10	1382,25	1382,10	1382,10	1382,10
Marco germanico . . .	260,39	260,39	260,25	260,39	260,28	260,35	260,20	260,39	260,39	260,35
Scellino austriaco . . .	36,899	36,899	36,93	36,899	37,77	36,90	36,9050	36,8990	36,8990	36,85
Escudo portoghese . .	25,42	25,42	25,45	25,42	24,61	25,40	25,3050	25,42	25,42	25,40
Peseta spagnola . . .	11,462	11,462	11,46	11,462	11,49	11,45	11,4650	11,4620	11,4620	11,45
Yen giapponese . . .	2,234	2,234	2,2350	2,234	2,232	2,23	2,2320	2,234	2,234	2,23

Media dei titoli del 9 dicembre 1975

Rendita 5 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione) . . .	96,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	85,100
» 5,50 % » » 1968-83 .	83,400
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,450
» 6 % » » 1970-85 . . .	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87 .	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 . .	100,75
» » » 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,375
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,350
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1975

Dollaro USA . .	682,95
Dollaro canadese	675,425
Franco svizzero . .	259,41
Corona danese . .	111,465
Corona norvegese .	122,95
Corona svedese	154,96
Fiorino olandese .	253,985
Franco belga . . .	17,274
Franco francese	153,35
Lira sterlina	1382,175
Marco germanico	260,295
Scellino austriaco .	36,902
Escudo portoghese	25,362
Peseta spagnola	11,463
Yen giapponese	2,233

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 10 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,50	683,50	683,55	683,50	683,25	683,48	683,40	683,50	683,50	683,50
Dollaro canadese	675,65	675,65	675,50	675,65	675,24	673,63	675,50	675,65	675,65	673,65
Franco svizzero	259,21	259,21	259,40	259,21	259,12	259,20	259,20	259,21	259,21	259,20
Corona danese	111,42	111,42	111,40	111,42	111,36	111,40	111,43	111,42	111,42	111,40
Corona norvegese	122,90	122,90	122,90	122,90	122,79	122,88	122,87	122,90	122,90	122,90
Corona svedese	154,885	154,885	155 —	154,885	154,79	154,85	154,83	154,885	154,885	154,85
Fiorino olandese	254 —	254 —	254 —	254 —	253,85	254,05	253,94	254 —	254 —	254 —
Franco belga	17,2725	17,2725	17,28	17,2725	17,26	17,25	17,27	17,2725	17,2725	17,25
Franco francese	153,41	153,41	153,50	153,41	153,28	153,40	153,38	153,41	154,41	153,40
Lira sterlina	1383 —	1383 —	1383,50	1383 —	1382,14	1383,05	1382,50	1383 —	1383 —	1383 —
Marco germanico	260,23	260,23	260,30	260,23	260,13	260,20	260,26	260,23	260,23	260,20
Scellino austriaco	36,905	36,905	36,93	36,905	36,61	36,85	36,8925	36,905	36,905	36,90
Escudo portoghese	25,34	25,34	25,45	25,34	25,25	25,30	25,305	25,34	25,34	25,35
Peseta spagnola	11,471	11,471	11,48	11,471	11,466	11,45	11,4650	11,471	11,471	11,45
Yen giapponese	2,234	2,234	2,2350	2,234	2,231	2,22	2,233	2,234	2,234	2,23

Media dei titoli del 10 dicembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,375
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,275
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	683,45
Dollaro canadese	675,575
Franco svizzero	259,205
Corona danese	111,425
Corona norvegese	122,885
Corona svedese	154,857
Fiorino olandese	253,97
Franco belga	17,271
Franco francese	153,395
Lira sterlina	1382,75
Marco germanico	260,245
Scellino austriaco	36,899
Escudo portoghese	25,322
Peseta spagnola	11,468
Yen giapponese	2,233

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 maggio 1937, n. 3050/R/Gab. con cui al sig. Michele Küer, nato a Selva dei Molini il 28 novembre 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Taibon;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 maggio 1975 dalla sig.na Taibon Maria, nata a Marebbe il 6 giugno 1938, in atto residente a Lochau, Gehren n. 9, figlia del predetto;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessata;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67202/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 maggio 1937, n. 3050/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.na Taibon Maria, nata a Marebbe il 6 giugno 1938, residente a Lochau, Gehren n. 9, viene ripristinato nella forma tedesca di Küer.

Il consolato generale d'Italia in Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 novembre 1975

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(10640)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame speciale a centottantacinque posti di assistente sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 23, foglio n. 7, con il quale è stato indetto un concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato a coloro che alla data del 25 agosto 1975 svolgevano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti;

Visto l'art. 84 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame speciale, a centottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, *riservato a coloro che alla data del 25 agosto 1975* svolgevano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1975, è costituita come appresso:

Presidente:

Altavista dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione, direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Gioggi dott. Francesco, magistrato di corte di appello, addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Bartilotti prof. Rosolino, libero docente di antropologia criminale presso l'Università di Roma;

Corsaro dott. Salvatore, dirigente superiore con le funzioni di ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena di Roma;

Marino Antonangeli dott.ssa Adele, docente di materie di servizio sociale presso la scuola di servizio sociale CEPAS.

Segretario:

Saraco dott. Gregorio, direttore amministrativo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La spesa presunta per il compenso dovuto alla commissione calcolata in L. 500.000, graverà sul cap. 1094 per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1975
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 42

(10949)

Sostituzione di due componenti la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975, registro n. 22, foglio n. 340, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (par. 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1975;

Considerato che i professori Enzo Pozzato e Gianluigi Venturini hanno comunicato la loro rinuncia alla nomina;

che occorre, di conseguenza, procedere alla loro sostituzione con altri componenti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I professori Enzo Pozzato, ordinario di tecnologia meccanica e Gianluigi Venturini, ordinario di meccanica applicata alle macchine, sono sostituiti, in seno alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 7 aprile *1975*, dal:

Santori prof. Aldo, ordinario di tecnologia meccanica presso l'istituto tecnico industriale « Severi » di Roma;

Parziale prof. Enzo, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso l'istituto tecnico industriale « Severi » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1975
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 363

(10950)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Si informa che è indetto un pubblico concorso ad un posto vacante di tecnico di laboratorio, carriera di concetto.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(10943)

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Si informa che è indetto un pubblico concorso ad un posto vacante di tecnico di laboratorio, carriera esecutiva.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(10944)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 marzo 1975, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1974.

(10387)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 6 del 1°-30 giugno 1973 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato 6 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 260, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a ventuno posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 13 gennaio 1972.

(10865)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 settembre 1975, n. 2194 e 20 ottobre 1975, n. 2355, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto neurochirurgo;
un posto di assistente anatomo patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(10958)

OSPEDALE DI SAN SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

In esecuzione alla deliberazione consiliare 25 novembre 1975, n. 290, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Secondo Parmense (Parma) - tel. 872.131.

(10959)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di primario e un posto di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto di servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e immuno ematologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto e cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di odontoiatria-stomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(10960)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 380, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno), via Forlanini - tel. 31021.

(10961)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753280)